

del contributo già istituito, o in corso di istituzione, sulle norme del predetto T.U., la cui definitiva disapplicazione è subordinata alla circostanza *incerta an*, ma *certa quando*, che si verifichi l'intera fattispecie (55) prevista dagli artt. 48 e 49.

8. Prima di analizzare il complesso sistema delineato dalla legge, per rendere operante la successione di una forma di imposizione all'altra nei comuni che abbiano optato a favore del regime sostitutivo (56), è però opportuno avvertire che la ricostruzione sistematica della normativa intertemporale dà vita ad un ulteriore ordine di problemi. Ed invero, poiché gli artt. 48 e 49 risultano, come si è già rilevato, pluricomprendivi di una serie molteplice, ancorché determinata, di rapporti, le disposizioni in essi formulate risultano costituite da più sottodisposizioni implicite, le quali non sono elevate a dignità di altrettante e distinte entità testuali. Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della loro rispondenza ai principi costituzionali, ciascuna sottodisposizione deve essere idealmente scorporata dalla

---

(55) Accennano giustamente alla possibilità che nel territorio dello stesso comune siano contemporaneamente vigenti, in zone diverse, il contributo di miglioria e l'imposta sull'incremento di valore delle aree, MASUCCI-TORREPA-DULA, *op. cit.*, p. 143.

(56) Si può allora sottolineare la singolarità delle disposizioni transitorie dell'imposta aree, le quali, non disciplinano direttamente ed autonomamente il conflitto intertemporale tra norme succedutesi nel tempo ed aventi identità di fattispecie, ma ne delegano ai comuni la composizione, attribuendo ad essi la disponibilità dell'effetto abrogativo. Di modo che, se tale effetto non si produce, viene meno lo stesso presupposto del conflitto, continuandosi ad applicare la normativa anteriore non solo fino all'esaurimento dei rapporti in essa radicati, ma anche nei confronti delle situazioni di fatto venute ad esistenza dopo l'entrata in vigore della legge n. 246. D'altra parte, nell'evenienza che l'effetto abrogativo si produca, le disposizioni transitorie non si pongono, secondo la distinzione, ormai classica, del ROUBIER (*Le droit transitoire*, Paris, 1961, p. 146) quali semplici *lois de conflit*, ma come *lois de transition*. Ed invero, esse non si limitano ad assegnare la prevalenza con riferimento ai *facta pendencia* alternativamente alle norme abrogate (applicazione differita dello *jus novum*), o alle norme abroganti (applicazione immediata dello *jus novum*), ma, mutando elementi dalle une e dalle altre, danno vita ad una terza norma (v. RESCIGNO, *Disposizioni transitorie*, in *Enc. dir.*, XIII, 231 s., 34 testo e nota 61), che disciplina materialmente e in via autonoma il regime impositivo delle singole fattispecie dislocate in ciascuna regione del complesso procedimento istitutivo ed applicativo del contributo di miglioria.

Sulla distinzione tra effetto retroattivo, effetto immediato e differito, v., oltre ROUBIER, *op. cit.*, pp. 9 s., 117 s., 493 s., e RESCIGNO, *op. cit.*, 224; VARELLES-SOMMIÈRES, *Une théorie nouvelle sur la rétroactivité de lois*, in *Revue critique de législation et de jurisprudence*, 1893, 444 s.; COVIELLO, *Manuale dir. civ.*, Milano, 1924, I, p. 116 s.; PACE G., *Il diritto transitorio*, Milano, s.d. (1944), pp. 17 s., 323 s. et *passim*; QUADRI, *Diritti acquisiti*, in *Noviss. Dig. it.*, I, 283-84; SINISCALCO, *Irretroattività delle leggi in materia penale*, Milano, 1969, pp. 3 s., 140 s.